



Città di  
**TREZZO SULL'ADDA**  
Città Metropolitana di Milano

Segreteria, Contratti e Sviluppo Digitale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 58 DEL 06/12/2023

**REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del predetto T.U.S.P., le Amministrazioni Pubbliche, ivi compresi i Comuni, *"non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo sopra richiamato:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;
- ovvero, anche in deroga al comma 1 dell'art. 4 del T.U.S.P. sopra richiamato, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune di Trezzo sull'Adda ha provveduto, con propria precedente deliberazione n.37 del 25.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da relazione tecnica allegata alla citata deliberazione ed individuando le partecipazioni da alienare;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 191 dell'8.03.2018 si è dato avvio alle procedure di alienazione mediante

- adozione del primo atto;
- con determinazione n. 759 del 19.11.2018 si è provveduto ad approvare i verbali d'asta deserta e sono state avviate le procedure di negoziazione diretta con i soci e successivamente di recesso con liquidazione della quota;
- con propria precedente deliberazione n. 10 del 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la possibilità di avvalersi fino al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, co.723 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha introdotto il comma 5-bis all'art. 24 del T.U.S.P., della deroga all'obbligo di alienazione della società AEB S.p.A, senza l'applicazione delle sanzioni previste;

**RILEVATO CHE:**

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";
- Il nuovo contratto per il servizio di distribuzione del gas metano inoltre, che sarà affidato dal Comune di Cassano d'Adda, per tutto l'ATEM 4, di fatto farà venir meno la strategicità della partecipazione; pertanto al termine del percorso di affidamento del servizio è opportuno procedere con la cessione della quota previa valutazione delle condizioni di mercato che possono influenzare il prezzo di vendita;

PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 30.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la relazione conclusiva del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Trezzo sull'Adda, si è prevista la cessione della quota societaria in AEB Srl al termine del percorso di affidamento del servizio di distribuzione di gas metano per tutto l'ATEM 4, in quanto verrebbe meno la strategicità della partecipazione, previa valutazione delle condizioni di mercato che possono influenzare il prezzo di vendita;

PRESO ATTO che la procedura di affidamento del servizio di distribuzione di gas metano per tutto l'ATEM 4 è sospesa e pertanto non si ritiene opportuno procedere con la cessione della quota societaria in AEB, considerando altresì che la società AEB è comunque affidataria di un servizio di interesse generale (art. 4 comma 2 lett. a) TUSPP);

RILEVATO che, per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", il Comune deve provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni pubbliche attraverso un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 20 T.U.S.P., un piano di riassetto, corredato da un'apposita relazione tecnica, per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, T.U.S.P.;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio

non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100);

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Trezzo sull'Adda e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;
- la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'art. 20, comma 7 del T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella suddetta Relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, ed i risultati dallo stesso ottenuti approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, provvedimenti che sono stati aggiornati con propria precedente delibera n. 37 del 25.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, e con propria precedente delibera n. 10 del 29.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, sulla revisione straordinaria e ordinaria, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P.;

RILEVATO che, per effetto del comma 4 dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre

dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti;

VISTA la relazione di aggiornamento di Cem Ambiente Spa, pervenuta al prot. n. 22615/23 del 16.11.2023, in merito all'andamento della Società e delle sue partecipate;

PRESO ATTO che dagli esiti delle ricognizioni effettuate negli anni precedenti risulta la razionalizzazione della quota societaria del Comune di Trezzo sull'Adda nella società AEB SpA, così come indicato nelle Relazioni tecniche approvate con proprie precedenti deliberazioni;

CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione n. 64 del 22.12.2022 è stato approvato il mantenimento della quota societaria del Comune di Trezzo sull'Adda nella società AEB SpA, rimanendo inteso che il mantenimento della quota sarebbe stato rivalutato all'esito della gara d'ambito, previa valutazione delle condizioni che, a quel momento, avrebbero potuto influenzare il prezzo e le condizioni di vendita;

RITENUTO OPPORTUNO confermare il mantenimento della quota societaria del Comune di Trezzo sull'Adda nella società AEB SpA, in considerazione del fatto che:

- a) la società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. (art. 4 comma 2 lett. a) TUSPP), ovvero la distribuzione del gas naturale e la gestione delle reti, ancorchè come holding che controlla al 100% la società Gelsia Srl;
- b) la procedura di individuazione del nuovo gestore d'ambito del servizio di cui sopra, da parte dell'ATEM 4 cui afferisce il Comune di Trezzo sull'Adda è al momento sospesa;
- c) l'eventuale rinnovazione della procedura di alienazione (già infruttuosamente esperita), risulta di fatto inibita dall'esistenza di un patto di sindacato tra i principali soci pubblici e privati e non c'è interesse all'acquisto da parte degli altri soci "minori";
- d) il ricorso alla procedura civilistica di liquidazione della quota direttamente da parte della società, se pur astrattamente fattibile, avverrebbe al valore nominale della quota, con un significativo danno patrimoniale per l'Ente;

Rimane inteso che il mantenimento della quota sarà rivalutato all'esito della gara d'ambito, previa valutazione delle condizioni che, a quel momento, potranno influenzare il prezzo e le condizioni di vendita;

RITENUTO OPPORTUNO dare atto che in riferimento all'adempimento previsto dal D.Lgs. 201/2022, relativo alla relazione periodica dei servizi pubblici locali gestiti dalle società di cui alla presente ricognizione, si demanda ad una formale presa d'atto da parte della Giunta comunale;

RITENUTO OPPORTUNO confermare la dismissione della società Rocca Brivio Sforza, partecipata indiretta per il tramite di Cap Holding Srl, come risultante dalla Relazione Tecnica allegata (allegato A);

VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Servizi di Supporto, Dott.ssa Elena Cambiaghi, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, Dott. Emilio Pirola, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI \_\_\_\_\_

## D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa richiamate, la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, come da Relazione Tecnica allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. DI CONFERMARE il mantenimento della quota societaria del Comune di Trezzo sull'Adda nella società AEB SpA, in considerazione del fatto che:

- a) la società svolge un servizio di interesse generale ai sensi dell'art. (art. 4 comma 2 lett. a) TUSPP), ovvero la distribuzione del gas naturale e la gestione delle reti, ancorchè come holding che controlla al 100% la società Gelsia Srl;
- b) la procedura di individuazione del nuovo gestore d'ambito del servizio di cui sopra, da parte dell'ATEM 4 cui afferisce il Comune di Trezzo sull'Adda è al momento sospesa;
- c) l'eventuale rinnovazione della procedura di alienazione (già infruttuosamente esperita), risulta di fatto inibita dall'esistenza di un patto di sindacato tra i principali soci pubblici e privati e non c'è interesse all'acquisto da parte degli altri soci "minori";
- d) il ricorso alla procedura civilistica di liquidazione della quota direttamente da parte della società, se pur astrattamente fattibile, avverrebbe al valore nominale della quota, con un significativo danno patrimoniale per l'Ente;

Rimane inteso che il mantenimento della quota sarà rivalutato all'esito della gara d'ambito, previa valutazione delle condizioni che, a quel momento, potranno influenzare il prezzo e le condizioni di vendita;

- 3. DI CONFERMARE la dismissione della società Rocca Brivio Sforza, partecipata indiretta per il tramite di Cap Holding Srl, come risultante dalla Relazione Tecnica allegata (allegato A);
- 4. DI AGGIORNARE, per effetto degli indirizzi allegati alla Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione (allegato A), il Documento Unico di Programmazione - DUP triennio 2024/2026;
- 5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'organo amministrativo delle società partecipate;
- 6. DI DARE ATTO che in riferimento all'adempimento previsto dal D.Lgs. 201/2022, relativo alla relazione periodica dei servizi pubblici locali gestiti dalle società di cui alla presente ricognizione, si demanda ad una formale presa d'atto da parte della Giunta comunale;
- 7. DI PUBBLICARE sul sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Enti controllati", sotto-sezione "Società partecipate", ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- 8. DI DARE ATTO che la Responsabile del Settore Servizi di Supporto, Dott.ssa Elena Cambiaghi, provvederà all'assunzione di tutti gli atti conseguenti l'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI \_\_\_\_\_

#### DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:	A - Relazione tecnica 2023 per il 2022	
-----------	--	--